

D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

(G. U. 8 gennaio 2002, n. 6.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2 (1), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11 (2);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto.

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

3. Verifiche a campione.

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
 - b) tipo di impianto soggetto a verifica;
 - c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

5. Messa in esercizio e omologazione.

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti

7. Verifiche straordinarie.

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore del lavoro.

8. Variazioni relative agli impianti.

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

9. Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40 (3) e 328 (4) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

b) gli articoli 2 (5), 3 (6) e 4 (7) del D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nonché i modelli A (8), B (9) e C (10) allegati al medesimo decreto.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

10. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Mod. A

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

**CONTROLLO INSTALLAZIONI
E DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

(Art. 40 DPR del 27/4/55 n. 547 - Legge 12 agosto 1982, n. 597 -
D.I. 23 dicembre 1982)

Data della denuncia

Provincia

N. (1)

DITTA/ENTE
.....

SEDE SOCIALE

ATTIVITA' TEL.

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

COMUNE VIA
C.A.P.

DENUNCIA DI IMPIANTI DI TERRA: (2)

- Prima installazione
- Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

Attuati a norma: (2)

- Dell'art. 38 lett. a) DPR 547 (vedere DPR 689 del 26/5/59)
 - Azienda o lavorazione prevista dall'art. 36 a)
 - Azienda o lavorazione prevista dall'art. 36 b)
- Dell'art. 38 lett. b) DPR 547 (camini industriali)
- Dell'art. 39 DPR 547 (strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisori, grandi recipienti ed apparecchi metallici situati all'aperto)

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

per ricevuta

ditta/ente

.....

.....

- (1) N. distintivo la cui assegnazione è riservata all'ufficio.
(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza,

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE (2)	
<input type="checkbox"/> AD ASTA VERTICALE
<input type="checkbox"/> A FUNE
<input type="checkbox"/> A MAGLIA

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO BASE

CONDUTTORI DI CAPTAZIONE Materiale/Sezione
CONDUTTORI DI CALATA Materiale/Sezione
DISPERSORI: Materiale/Sezione

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO INTEGRATIVO

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI Materiale/Sezione
LIMITATORE DI TENSIONE: Caratteristiche

Allegato 2

Mod. B

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TERRA

(Art. 328 DPR del 27/4/55 n. 547 - Legge 12 agosto 1982, n. 597 -
D.l. 23 dicembre 1982)

..... Data della denuncia
.....
..... Provincia
.....
..... N.
..... (1)

DITTA/ENTE
.....

SEDE SOCIALE
.....

ATTIVITA' TEL.

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

COMUNE VIA
C.A.P.

DENUNCIA DI IMPIANTI DI TERRA: (2)

- Prima installazione
- Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

Potenza totale installata: kW

Impianto elettrico funzionante a e alimentato: (2)

- dalla rete di B.T.
- da propria cabina alimentata a kV
- da impianto autonomo di produzione

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI

.....

per ricevuta

ditta/ente

.....

(1) N. distintivo la cui assegnazione è riservata all'ufficio.

(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza,

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ELETTRICO DISPERDENTE	
DISPERSORI: materiale/tipo
CONDUTTORI DI TERRA: Materiale/sezione
CONDUTTORI DI PROTEZ.: Materiale/sezione
CONDUTTORI EQUIPOTENZ.: Materiale/sezione

VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA

RESISTENZA DI TERRA (Ω)
----------------------------------	----------------------------------

SISTEMA DI COORDINAMENTO (2)

<input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di protezione di tipo differenziale I_{dn}
<input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di protezione di tipo a massima corrente a tempo inverso

IMPIANTI ALIMENTATI DA PROPRIA CABINA DI TRASFORMAZIONE

Caratteristiche della linea elettrica di alimentazione e dei dispositivi di protezione

1 -VALORE DELLA CORRENTE MASSIMA DI GUASTO VERSO TERRA (A)
2 -TEMPO DI INTERVENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INSTALLATI A MONTE DELLA CABINA UTENTE (s)

Allegato 3

Modello C

--

1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
m																					
g																					

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

VERIFICHE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI PERICOLOSI
(art. 338 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)

N. (1)

DITTA

.....

SEDE SOCIALE ATTIVITA'

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

Comune
..... n.

Via

DENUNCIA delle installazioni elettriche nei luoghi di lavoro sottospecificati dove esistono pericoli di esplosioni o di incendio (art. 330, 331 e 332 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 – D.M. 22 dicembre 1958)

Data della denuncia

- (2) Impianti esistenti alla data del 1° gennaio 1960
- Prima installazione
- Sostitutiva o aggiuntiva per variazione

ELEMENTI DESCRITTIVI DEI LUOGHI DI LAVORO:

Gas e vapori infiammabili, materie esplosive e polveri, prodotti, trattati, utilizzati od immagazzinati (3)

Luoghi di lavoro ed operazioni in essi eseguite (3)

(1) Numero distintivo della Ditta la cui assegnazione è riservata al PMP

(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza

(3) Per ogni luogo di lavoro deve essere indicata la sostanza che costituisce il pericolo e l'operazione che interessa la sostanza medesima (vedere D.M. 22/12/1958 in G.U. 29/01/1959, n. 23)

installazioni elettriche esistenti nei luoghi di lavoro retro indicati:

REPARTI O LUOGHI DI LAVORO	Antideflagranti				Stagni	Chiusi
	PE	TF	SI			
Motori N.						
Motori N.						
Motori N.						
Motori N.						
Motori N.						
Apparecchiature elettriche (in complesso)						
Interruttori N.						
Scatole di derivazione N.						
Valvole N.						
Derivazioni a spina N.						
Altre N.						

Tubi o guaine dei conduttori di alimentazione (caratteristiche costruttive):

.....

Lampade in nicchie a chiusura ermetica N.

Lampade con involucro di vetro a chiusura ermetica N.

Misure di sicurezza adottate contro le scariche elettrostatiche (art. 335 D.P.R. 27 aprile 1957 n. 547)

.....

ANNOTAZIONI

.....

Allegato A

Documentazione da allegare alla denuncia dell'impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione:

- Elenco delle sostanze pericolose con le relative operazioni (con riferimento alle tabelle A e B del D.M. 28/12/1958) e descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle stesse, in particolare delle temperature di infiammabilità e di accensione e delle quantità in operazione e/o in deposito.
- Descrizione dei fabbricati e dei locali corredata da disegni quotati (scala 1:1.000 e 1:200 in pianta e sezione) degli impianti e delle lavorazioni.
- Elenco dei centri di pericolo, ubicazione e grado.
- Descrizione delle condizioni di ventilazione dei vari ambienti
- Criteri di valutazione delle zone pericolose; classificazione, qualificazione, estensione delle zone AD.
- Tipo di impianto (AD-PE, AD-FE, AD-T, AD-FT, ecc.).
- Descrizione dei componenti elettrici installati con l'indicazione della relativa certificazione (CESI, INEX, ecc.)

Firma del legale rappresentante dell'azienda e di un tecnico qualificato.

NOTE:

(1) L. 23-8-1988 n. 400 - "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" – (G. U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(2) legge 15-3-1997, n. 59, Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8)

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

- decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
 - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 - legge 5 marzo 1990, n. 46;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

(3) Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza (Tale controllo è stato affidato all'Ispettorato del lavoro dal D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII)

(4) 328. Verifiche periodiche.

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni (Tali verifiche sono state affidate a personale specializzato con D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII)

(5) D.M. 12-9-1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. - Pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. 11 dicembre 1959, n. 299.

2. I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche di cui al punto I) dell'articolo precedente.

La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla loro messa in servizio.

Per gli impianti già installati la denuncia deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche, effettuate a norma dell'art. 1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello A allegato al presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.

(6) 3. I datori di lavoro, esclusi quelli contemplati dall'art. 11 lettera e) del presente decreto, devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio gli impianti di messa a terra di cui al punto 2) del precedente art. 1, che saranno posti in esercizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro 30 giorni dalla data della loro messa in servizio.

Per gli impianti in servizio la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla denuncia di cui ai comma precedenti deve essere allegato il verbale delle verifiche di cui all'art. 11, lettera d), del presente decreto.

Per gli stabilimenti, cantieri ed altri luoghi di lavoro nei quali siano installati più di 20 dispersori per la presa di terra, ovvero che abbiano superficie complessiva superiore a 50.000 mq., alla denuncia deve essere allegata una pianta schematica con l'indicazione degli impianti di messa a terra.

Le denunce ed i verbali della prima verifica affidata al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11, lettera d), del presente decreto, nonché i verbali delle verifiche periodiche successive, di competenza dell'Ispettorato del lavoro, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello B allegato al presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.

(7) 4. I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del lavoro le installazioni elettriche di cui al punto 3) del precedente art.

1. La denuncia delle installazioni di cui al precedente comma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro messa in servizio. Per quelle in funzione la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche effettuate a norma dell'art. 1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello C allegato al presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.

(8) Il modello A è riportato nell'allegato 1

(9) Il modello B è riportato nell'allegato 2

(10) Il modello C è riportato nell'allegato 3